



REPUBBLICA ITALIANA

176/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61155** del registro di segreteria, promosso da

- **STANO Gregoria** (C.F. STNGGR69M54E882Z) nata a Manduria (TA),
il 14.08.1969 rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Falcone (C.F. FLCBTL67L01B430R – pec: bartolomeo.falcone@milano.pecavvocati.it)
del foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cappelletta
della Giustiniana n. 68 presso lo studio dell'avv. Gianni Ceccarelli (C.F. CCCGNN71D24M082J – pec: gianniceccarelli@ordineavvocatiroma.org),

- *appellante* -

contro

- Procura generale della Corte dei conti

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia

-appellati-

e nei confronti di

- Comune di Buccinasco (P.IVA 03482920158) in persona del Sindaco *pro – tempore* per la carica domiciliato presso la Casa Municipale in Buccinasco (MI), via Roma, n. 2 (pec: protocollo@cert.legalmail.it)

-controinteressato-

per la riforma

della sentenza n. 151/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata in data 26 settembre 2023,

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Bartolomeo Falcone per l'appellante ed il V.P.G. Consigliere Giulio Stolfi per la Procura generale.

Svolgimento del processo

1. Con rituale atto di citazione la Procura contabile ha evocato in giudizio l'odierna appellante Stano, architetto dipendente del Comune di Buccinasco, per sentirla condannare al pagamento, oltre accessori, di euro 233.680,85, per una fattispecie di danno indiretto, trattandosi della

somma corrispondente a quella sborsata dal citato Ente locale in esecuzione della sentenza n. 2716/2017 emessa in data 19.6.2017 dalla Sez. IV civile della Corte di Appello di Milano. Il giudice civile, con la citata sentenza, ha ritenuto responsabile il Comune per non aver informato la Tillmanns S.p.a, acquirente di una ex piattaforma ecologica comunale, della presenza di un elevato grado di inquinamento, e, conseguentemente, lo ha condannato al pagamento del risarcimento del danno subito dalla citata società per gli imprevisti costi di bonifica sostenuti, a titolo di responsabilità precontrattuale *ex art. 1337 c.c.*

A seguito della ricezione della delibera del consiglio comunale di approvazione del conseguente debito fuori bilancio (n. 4 del 25 gennaio 2018) la Procura contabile conduceva un'istruttoria dalla quale sarebbe emerso un ruolo rilevante dell'odierna appellante, evidenziato anche nel collaterale procedimento penale per reati ambientali sussistente in primo grado a carico di altri soggetti, e poi conclusosi con una assoluzione del sindaco e degli amministratori della società acquirente.

In dettaglio la Stano, quale responsabile degli uffici interessati, avrebbe proceduto, con dolo, a disporre gli atti per la vendita del terreno in assenza di una adeguata istruttoria, non potendosi considerare sufficienti e idonei l'indagine ambientale disposta sul terreno e le conseguenti perizie di stima, in assenza dell'ottemperanza agli obblighi di sua competenza in materia ambientale (di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36).

Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione, ha, nel merito, parzialmente accolto la domanda attorea, condannando la Stano, quale responsabile del procedimento con incarichi apicali, per essersi con grave colpa, limitata, dopo l'esito di un giudizio amministrativo, a ribandire la gara pubblica per la vendita del terreno comunale innalzando il valore a base d'asta, senza tuttavia fornire agli offerenti tutte le informazioni dovute in merito ai maggiori costi necessari per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti -che avrebbe potuto desumere da ulteriori indagini- ovvero senza adottare le misure necessarie a rimuovere detti rifiuti.

Il giudice di primo grado, facendo ampio uso del potere riduttivo, considerate le difficoltà del caso e l'apporto di altri soggetti coinvolti nei fatti appena descritti, ha dunque condannato la Stano al pagamento della somma ridotta di euro 100.000,00 in favore del Comune di Buccinasco, oltre interessi legali e spese di lite in favore dello Stato.

2. Con atto di appello, notificato in data 2 novembre 2023, la Stano ha censurato la sentenza lombarda per i seguenti motivi:

1) "Sulla ritenuta non maturata prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento del danno".

Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nell'individuare il *dies a quo* della prescrizione, poiché il momento di effettiva percezione del danno ad opera del Comune sarebbe

sicuramente antecedente rispetto alla deliberazione n. 4/2018 con cui il Consiglio comunale approvò il debito fuori bilancio conseguente alla condanna in sede civile dell'Ente locale, che, solo in seguito, segnalò i fatti alla locale Procura erariale.

Inoltre, la notifica dell'invito a dedurre -e dunque il conseguente effetto interruttivo della prescrizione- mai si sarebbe perfezionata, poiché inviata alla PEC professionale privata dell'Arch. Stano, non utilizzabile per la notifica di atti extra-professionali e che peraltro all'epoca non sarebbe stata consultabile per la manutenzione in corso.

2) "Errata valutazione ed inquadramento del ruolo rivestito dall'Arch. Stano presso il Comune di Buccinasco nella vicenda che ci occupa con particolare riferimento alla posizione apicale e di dirigenza asseritamente ricoperta."

Secondo l'appellante la sentenza di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato la responsabilità di altri soggetti (in particolare del Responsabile del Settore Lavori pubblici Ing. Rottigni) nella procedura di vendita del terreno, che era complessa, e che la Stano non avrebbe potuto gestire da sola, trattandosi di una dipendente a tempo indeterminato, peraltro priva della ritenuta posizione dirigenziale e/o apicale, che per la prevalenza dell'azione politica, non condivisa, rassegnò infine le proprie dimissioni, come anche altro collega.

L'appellante ha dunque analiticamente ricostruito i fatti, evidenziando le responsabilità di altri soggetti, anche con riferimento al Consiglio e alla Giunta comunali.

3) “Sul corretto operato dell'Arch. Stano, sull'assenza di responsabilità in capo ad essa e sull'assenza del danno erariale “

Secondo la difesa dell'appellante la Stano operò nel rispetto dei canoni normativi e di buona fede nelle trattative, concentrando il potere decisionale sulla vendita del terreno in capo alla sola Giunta comunale, non essendo la Stano titolare di alcuna attività gestoria, ed avendo la stessa consentito all'acquirente Tillmanns, con l'accesso agli atti e la presa visione, la conoscenza dello stato dei luoghi, comunque noti alla detta società, poiché già proprietaria di un terreno confinante.

La Stano, conformandosi a due perizie tecniche-specialistiche, contemplò i costi di bonifica dell'area, portando maggiori utili all'Erario con l'aumento del valore a base d'asta, e non certo il danno contestato, comunque evitabile anche per i tempi concessi per la presentazione dell'offerta dell'acquirente.

In sintesi, per l'appellante, il debito fuori bilancio scaturito dalla condanna del Comune al pagamento delle spese di bonifica, non previste, non avrebbe generato alcun danno all'erario, che comunque non sarebbe imputabile alla Stano.

Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, respingendo le domande attoree e dichiarando l'appellante “non responsabile di alcun

danno all'erario", con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

3. Con memoria, depositata in data 29 luglio 2025, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, contestando ciascun motivo di appello, sia in rito, che nel merito.

Ha concluso per il rigetto del gravame, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

4. All'udienza odierna sia la difesa dell'appellante che la Procura generale hanno illustrato, più in dettaglio, i rispettivi scritti difensivi, ribadendo le conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Preliminarmente il Collegio rileva che, malgrado la regolarità delle notifiche dell'atto di impugnazione e del d.f.u, il Comune di Buccinasco, -non presente nel giudizio di primo grado- non risulta costituito nell'odierno giudizio di appello, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c.

6. In via preliminare il Collegio è chiamato a scrutinare il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante contesta la decisione del giudice territoriale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione e ritenuto valida la notifica dell'invito a dedurre consegnato alla casella PEC professionale dell'odierna appellante.

La censura nel duplice profilo rilevato, come ha messo in evidenza la Procura generale, non è fondata.

Il giudice di prime cure, richiamandosi al consolidato orientamento di questa Corte in materia, ha correttamente ancorato il decorso del termine quinquennale di prescrizione al momento della emissione del mandato di pagamento della contestata somma (mandato n. 351 del 5 febbraio 2018), in quanto coincidente con la cd. *deminutio patrimonii* delle finanze comunali.

Non è condivisibile la tesi dell'appellante per cui l'esordio della prescrizione verrebbe a coincidere con l'antecedente momento di effettiva "percezione" del danno ad opera del Comune, "di gran lunga antecedente alla deliberazione n. 4 del 5.1.2018 con cui il Consiglio comunale approvava come debito fuori bilancio l'importo cui il Comune era stato condannato a pagare...".

Come ha correttamente rilevato la Procura generale non si può ancorare a simili, opinabili, elementi -del tutto estrinseci alla fattispecie- e peraltro non ben comprensibili (come una sorta di "sensazione" sull'esito della controversia fra il privato e il Comune) - il momento di realizzazione dell'evento dannoso, che deve essere invece ricondotto a quello in cui è stata sostenuta la spesa e conseguito il depauperamento delle casse dell'Ente locale.

Il Collegio non ha quindi motivo di disattendere l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte in materia, cui il giudice lombardo si è uniformato, per cui "I canoni giuridici che attengono all'individuazione del termine d'esordio della prescrizione devono essere individuati coniugando la norma generale contenuta nell'art. 2935 c.c. (che ne fissa

nell'esordio con il *"giorno in cui il diritto può essere fatto valere"*) con quella speciale recata dall'art.1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994 n. 20.

Ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994 nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla sua scoperta"*.

Orbene, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno fissato, da tempo, il principio ermeneutico secondo cui *"il fatto dannoso"* *"è costituito dal binomio condotta-evento"* per cui *"la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di quest'ultimo"* e *"prima del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi per vicende successive"* (sentenza n.7/2000/QM).

L'organo nomofilattico ha ritenuto, con percorso logico assolutamente coerente e conforme al tenore letterale della disposizione oltre che alla *ratio* della medesima, che essendo l'azione di responsabilità amministrativa diretta a far valere il diritto al ristoro di un danno pubblico, essa possa essere esercitata solo a partire dal momento in cui detto danno si sostanzia in termini di esborso causalmente collegato ad un comportamento illecito (eccetto l'ipotesi, che però esula dall'odierna fattispecie, del *"doloso occultamento"* il quale implica altre e più articolate valutazioni, in termini di conoscenza e/o conoscibilità, in quanto richiede che il danno venga ad esteriorizzarsi mediante la *"scoperta"*).

In tale prospettiva, le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 5/2007/QM hanno ribadito che *“Nel caso di danno connesso ad erogazione di una somma di denaro, la prescrizione comincia a decorrere dall'effettivo pagamento e, pertanto, nell'ipotesi di sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo, tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o ad un'unica manifestazione di volontà, è da ogni singolo pagamento che decorre il dies a quo della prescrizione”*.

L'orientamento, riferito a ipotesi di illeciti erariali in cui sono contestati danni diretti, è stato esteso dall'organo nomofilattico, dopo una prima pronuncia di segno opposto (sentenza n.3/2003/QM, che aveva individuato il *dies a quo* nella data del passaggio in giudicato della sentenza o dell'esecutività della transazione), stante il perdurante contrasto in seno alle Sezioni di appello, anche all'ipotesi di danno indiretto affermando che *“il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato”* (sentenza n.14/QM/2011).

Pertanto, secondo l'orientamento, condiviso, già recepito da questa sezione di appello (*in terminis* sentt. n. 243/2017, n. 160/2017 e n. 601/2014), è soltanto con il pagamento, in adempimento dell'obbligazione risarcitoria, che il danno acquista gli indefettibili connotati della certezza e dell'attualità affinché l'azione di responsabilità possa essere esercitata...” (Corte conti, II Sez. App., sent. n. 137/2022).

Sotto ulteriore profilo, l'appellante contesta la sentenza lombarda poiché avrebbe omesso di prendere una compiuta posizione in merito al

mancato perfezionamento della notifica dell'invito a dedurre, in quanto inviato alla PEC professionale privata dell'architetto Stano -non utilizzabile per la notifica di atti relativi ad attività svolte nell'interesse pubblico o quale dipendente pubblico- e che, comunque, non era accessibile per lo stato di manutenzione in cui si trovava all'epoca, come anche all'attualità.

La censura, anche sotto questo profilo, non merita di essere accolta, come ha compiutamente rilevato la Procura generale.

Ora, anche a voler prescindere dalla circostanza che il motivo -con riferimento alla notifica alla PEC professionale- costituisce un *novum* in appello, non risultando -nei richiamati termini- esplicitato nel corso del giudizio di prime cure, il Collegio non ignora che in merito alla notifica a mezzo PEC vi siano state delle pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito (in parte richiamate anche dall'appellante), ma ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene valida la notifica di un qualsiasi atto se destinato all'indirizzo PEC di un soggetto, risultante da pubblici registri, anche se attivato per una specifica attività professionale.

La stessa Procura generale ha infatti richiamato il recente, condivisibile, orientamento della Corte di cassazione, che, dopo aver riassunto le previsioni di legge in materia di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 3 bis della legge n. 53/1994, ha precisato che *"L'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale,*

può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita...)).

(Corte di cassazione, Sez. Prima civile, Ordinanza n. 1615/25 del 22.01.25).

Nel caso in esame l'indirizzo PEC della Stano, risultante dal registro INI-PEC, per la categoria professionale "Ordine architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Milano" ben poteva dunque essere utilizzato per la notifica dell'invito a dedurre, trattandosi di una casella PEC attinente ad un ordine professionale, non potendosi peraltro né distinguere la sottocategoria di appartenenza del professionista (liberi professionisti o professionisti alle dipendenze di una P.A.), né il tipo di attività che viene in rilievo (prestazioni per attività di carattere privato oppure di carattere pubblico).

E' poi corretta la decisione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto il lamentato malfunzionamento della casella PEC privo di prove, anche perché nell'odierno giudizio di appello risulta depositata documentazione non pertinente (attinente al non completo aggiornamento della "piattaforma formativa", e ai relativi "crediti

formativi”), comunque inidonea a smentire la ricevuta, con valore legale, “di avvenuta consegna” alla casella PEC in atti.

7. Nel merito, con i superiori motivi di gravame n. 2 e n. 3, che si prestano ad una trattazione congiunta, la parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado ritenendo, in sintesi, insussistente un danno erariale e comunque la non imputabilità del medesimo alla Stano, stante la correttezza del suo operato, considerato il ruolo non di vertice ricoperto all’interno dell’amministrazione comunale e la responsabilità di altri soggetti sia interni che esterni all’amministrazione, come meglio illustrato nei sopracitati motivi, al cui dettaglio, per una esigenza di sintesi, ex art. 5 del c.g.c., si rinvia.

La Procura generale ha contestato la ricostruzione dell’appellante, ritenendo che la condotta dannosa dell’architetto Stano abbia “sorretto causalmente l’azione della parte acquirente privata del terreno, azione, come si sa, dimostratasi fondata e risultata vittoriosa”.

Le censure prospettate dall’appellante non meritano condivisione, considerata la fattispecie in esame di danno indiretto, conseguente alla condanna subita in sede civile dal Comune di Buccinasco, la cui responsabilità precontrattuale è stata accertata, ai sensi dell’art. 1337, con riferimento ad una procedura di vendita di una ex piattaforma ecologica comunale, ove il Comune violando gli obblighi informativi nei confronti del contraente, società Tillmanns Spa, omise di informarla del grado di forte inquinamento del terreno compravenduto, determinando

nell'acquirente un danno pari ai costi di bonifica preliminare, maggiori rispetto a quelli preventivati.

Per il giudice civile, infatti *"...il Comune è stato l'unico proprietario del terreno da oltre vent'anni e che tale terreno era destinato a piattaforma ecologica ...; pertanto, il Comune avrebbe dovuto conoscere le effettive condizioni ambientali del terreno. Non solo, ma avrebbe dovuto conferire incarico ad un organo competente, che avrebbe determinato lo stato dei luoghi e la natura dei rifiuti ivi esistenti, come è stato accertato successivamente dall'Arpa e, soprattutto, di tali risultanze avrebbe dovuto dare puntuale e completa informazione a Tillmanns. Invece, la perizia del Comune ha evidenziato solo la presenza di rifiuti in limitate porzioni dell'area affermando che si trattava esclusivamente di rifiuti solidi urbani e, pertanto, non pericolosi. Dalla perizia dell'Arpa, invece...,il terreno è risultato cosparso di rifiuti eterogenei, anche pericolosi, tra cui, frammenti di amianto. Da tale perizia emerge la presenza di rifiuti speciali pericolosi a diverse profondità (amianto e/o batterie per autoveicoli), di materiali da demolizione...E' chiaro, dunque, che il terreno risultava invaso, molto tempo prima della vendita, da rifiuti pericolosi e un'adeguata indagine ambientale avrebbe consentito al Comune di venirne a conoscenza. Attraverso un'adeguata analisi tecnica, il Comune avrebbe agevolmente conosciuto lo stato dei luoghi e avrebbe potuto assolvere all'obbligo informativo di cui all'art. 1337 c.c. Pertanto, il Comune, anziché limitarsi a commissionare una (generica) "indagine ambientale"...avrebbe dovuto commissionare all'Arpa una adeguata perizia volta ad escludere potenziali contaminazioni di rifiuti pericolosi. Omettendo tale attività preliminare, il*

Comune si è reso gravemente responsabile ex art.1337c.c. nei confronti di Tillmanns avendo ingenerato in essa il legittimo affidamento nelle informazioni ricevute derivandone così la responsabilità precontrattuale del Comune, ai sensi dell'art. 1337 c.c., con il conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni patiti da Tillmanns in conseguenza della gravità della sua condotta...per cui in via equitativa, essendo certo il danno derivante dall'estensione del terreno e dalla quantità dei rifiuti, come si evince dalla CTU, in relazione ai costi per bonificare l'intera area, si condanna il Comune di Buccinasco a corrispondere alla Tillmans la somma...(sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civile, n. 2716/2017 che -dopo il riconoscimento del conseguente debito fuori bilancio con la richiamata delibera di C.C. n. 4 del 25.1.2018 e successivo mandato di pagamento n. 351/2018- veniva confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40798/2021).

Nessun dubbio pertanto sulla sussistenza del danno all'erario, un danno cd. indiretto, che rispecchia, come ha messo in evidenza l'Organo requirente, il (solo) *quantum* che il Comune è stato condannato a pagare in sede civile.

La sentenza di prime cure, correttamente, l'ha addebitato all'architetto Stano, pur riconoscendo, alla sua condotta gravemente colposa, un ruolo concausale, considerato l'apporto di altri soggetti, i diversi intoppi burocratici verificatisi e varie circostanze fattuali, che hanno determinato il giudice territoriale a far uso del potere riduttivo dell'addebito, riducendo l'importo dalla somma richiesta in citazione (euro 233.650,85)

ad euro 100.000,00, che la Stano è stata condannata a pagare, oltre interessi legali.

Infatti, nel periodo esaminato, l'architetto Stano ha assunto il ruolo di responsabile dei settori interessati, riassunto, in sintesi, dal giudice di prime cure e descritto, in dettaglio, nei documenti in atti, da ultimo allegati all'atto introduttivo del giudizio. L'architetto Stano era sì dipendente a tempo indeterminato del Comune di Buccinasco inquadrata nella categoria D3, quale funzionario di area tecnica, ma il certificato di servizio alla voce "Incarichi di Responsabilità conferiti" attesta che nel periodo in esame (dal 1.2.2007 al 23.10.2007) la Stano risultava Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Ecologia e Agenza 21, e Responsabile Servizio Urbanistica con funzioni di sostituzione temporanea di una posizione dirigenziale; (dal 24.10.2007 al 29.2.2008) anche Coordinatore dell'Area Gestione del Territorio e (dal 1.3.2008 al 28.2.2010) Coordinatore del Dipartimento Ambiente e Territorio e Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Urbanistica e ad interim del Settore Ambiente.

Peraltro la prima indagine ambientale presso l'ex centro di raccolta rifiuti comunale risulta affidata dalla Stano (ipotizzando che nel tempo si sarebbe potuto verificare un parziale inquinamento dei primi strati del suolo) allo Studio Idrogeotecnico s.r.l., con provvedimento dalla medesima sottoscritto quale "Dirigente" dell'Area Gestione del Territorio, e con istruttoria curata dalla stessa quale "Responsabile della

Posizione Organizzativa Ecologia e Agenda 21” e quale “Responsabile del Servizio Ecologia”.

E risulta anche smentita la circostanza riportata nell’atto di appello per cui la seconda indagine ambientale di approfondimento, commissionata pur sempre allo Studio Idrogeotecnico s.r.l. (determinazione n. 720 del 2.8.2007) venne assunta dal Dott. Rottigni quando la Stano non era più Responsabile del Servizio Urbanistica, poiché all’indicata data la Stano risultava ancora “Responsabile del Servizio Urbanistica con funzioni di sostituzione temporanea di una posizione dirigenziale”, come risulta dal certificato di servizio.

Risulta inoltre dai documenti in atti che la Stano ricevette dal Comune di Buccinasco (delibera n. 305 del 25.10.2007) anche l’incarico di predisporre ogni atto relativo all’indizione della nuova gara per l’alienazione dell’area ex piattaforma ecologica, dopo l’annullamento degli atti relativi al collegato Piano regolatore, ad opera della magistratura amministrativa.

Risulta invece fondata la censura dell’appellante con riferimento al ruolo assunto nella vicenda dal citato Dirigente Dott. Rottigni, che tuttavia non risulta esser stato evocato in giudizio, e di cui il giudice di prime cure non ha sufficientemente valutato l’apporto causale alla produzione del danno, riducendo solo il *quantum* della condanna con generico riferimento al ruolo svolto da “altri soggetti coinvolti nei fatti sopra descritti”, tuttavia non identificati.

La stessa Procura generale nel corso dell'odierna udienza ha espresso considerazioni sulla possibile "ricalibrazione" dell'addebito alla Stano, che il principio giurisprudenziale della cd. ragione più liquida rende scrutinabile, non essendo censurabile l'affermazione della responsabilità della prevenuta per le superficiali indagini ambientali commissionate -e mai approfondite dalla medesima prima dell'alienazione della discarica comunale- come rilevato sia dal giudice civile che dal giudice territoriale. In dettaglio nel documento denominato "*Informativa di Giunta – Indagine ambientale area ex-piattaforma ecologica*" redatta dall'arch. Stano, si legge che l'indagine preliminare per valutare la salubrità del suolo per quantificare i costi di bonifica del terreno, presentata dallo Studio Idrogeologico incaricato, non è stata approfondita dalla Stano, essendo venuta a conoscenza "di un preventivo formulato dallo Studio Idrogeologico..., indirizzato al Settore Lavori Pubblici, per un programma integrativo di indagine...(per cui, n.d.r.)...lo scrivente Servizio ritiene poco opportuno effettuare ulteriori analisi...".

In altri termini la Stano, essendo a conoscenza che altro settore dell'amministrazione (Dott. Rottigni) già aveva programmato una indagine più approfondita, neanche avrebbe potuto, in quel frangente, disporre una ulteriore indagine, se non aggravando i costi per l'amministrazione.

Nella delibera n. 720 del 2.8.2007, a firma del ricordato "Dirigente dell'Area Gestione del Territorio" Dott. Rottigni, che ne ha curato l'istruttoria anche quale "Responsabile della Posizione Organizzativa

Lavori Pubblici” e “Responsabile del Servizio Manutenzione” si legge infatti della necessità di integrare la prima indagine ambientale disposta dalla Stano poiché “non ha fornito dati sufficienti ad individuare e stimare una idonea procedura di bonifica ambientale a causa di punti di controllo ridotti...si rende ora necessario integrare la predetta indagine...”, con affidamento alla medesima società che aveva redatto la prima indagine.

Va da sé che l’arch. Stano, in esito a tale seconda indagine, avrebbe potuto comunque richiedere un ulteriore approfondimento o stimolare l’amministrazione in tal senso, magari coinvolgendo l’ARPA, che solo tardivamente risulta essere intervenuta a verificare l’effettivo inquinamento del suolo compravenduto.

Il Collegio, alla luce della documentazione in atti, stima dunque congruo rideterminare il *quantum* di addebito a carico dell’arch. Stano, che, per le motivazioni appena dette, andrà ridotto del 30 per cento rispetto all’importo indicato nella sentenza di prime cure, che rimane confermata per il resto.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del c.g.c., in ragione della assoluta novità della questione trattata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente

pronunciando sull'appello proposto da **STANO Gregoria** nel giudizio iscritto al n. **61155** del registro di segreteria

- dichiara la contumacia del Comune di Buccinasco, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c.;

- accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione del danno a carico dell'appellante Stano, che deve essere conseguentemente ridotto del 30 per cento;

- spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 19 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

Depositata in Segreteria il 11/11/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

F.to Maria Vittoria Zotta